

POSIZIONE DEL CCBE SULLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

Avv. Cesare Rizza

Lo Standing Committee del CCBE ha approvato nel corso della riunione tenutasi a Bruxelles il 29 giugno 2018 un position paper sulla proposta di modifica dello Statuto della Corte di giustizia dell'UE, che nel marzo 2018 il Presidente della Corte stessa ha sottoposto ai Presidenti del Consiglio UE e del Parlamento europeo.

Il paper in questione è stato elaborato dalla Delegazione permanente del CCBE presso le Corti UE ed EFTA (PDLux) e si concentra sulla proposta della Corte di istituire un procedimento preventivo di ammissione delle impugnazioni, destinato a consentire alla Corte di statuire su determinate categorie di appelli avverso decisioni rese in primo grado dal Tribunale solo qualora queste ultime soddisfino determinati criteri; vale a dire (i) l'impugnazione deve sollevare, in tutto o in parte, una questione importante per lo sviluppo del diritto dell'Unione o nelle quali sia a rischio la sua unità o la sua coerenza; e (ii) la controversia deve già essere stata oggetto di esame da parte di un'autorità amministrativa indipendente, avendo beneficiato di un ricorso amministrativo prima di essere portata dinanzi al Tribunale.

Nel documento il CCBE esprime forti riserve sull'introduzione di un siffatto meccanismo di filtro, affermando che in linea di principio nell'ordinamento UE deve esistere un sistema di doppio sindacato giurisdizionale sia di fatto sia di diritto, come nella maggioranza degli Stati membri per il contenzioso amministrativo e civile, tanto più che le sentenze rese dal Giudice UE costituiscono un importante punto di riferimento e/o hanno effetti vincolanti per i giudici nazionali in molte aree del diritto.

Un grado unico di giudizio può essere accettabile solo se effettivo e di qualità elevata, sempre che all'interno dell'istituzione o agenzia da cui la decisione attaccata promana esista un sindacato interno indipendente, diligente e imparziale. In via subordinata, quanto alle categorie di procedimenti giurisdizionali che sarebbero soggetti alla proposta procedura di filtro, il CCBE suggerisce di chiarire meglio che essa è applicabile nelle cause in cui l'instaurazione della procedura di ricorso amministrativo costituisce un requisito obbligatorio, e non semplicemente un meccanismo facoltativo, per l'ammissibilità della successiva azione dinanzi al Tribunale.

Inoltre, il meccanismo dell'ammissione preventiva dell'impugnazione andrebbe limitata a materie predeterminate in relazioni alle quali si sia sviluppato un significativo corpo di precedenti, riconosciuto come tale previa consultazione del Consiglio, della Commissione, del Parlamento e del CCBE. Tale elenco potrebbe poi essere ampliato nel tempo, ove ciò appaia adeguato a seguito degli sviluppi della giurisprudenza UE.

Quanto, infine, alle condizioni per la concessione dell'ammissione dell'impugnazione, il CCBE suggerisce che nello Statuto sia espressamente previsto che allorquando la Corte adotta una decisione al riguardo, tale decisione contenga una motivazione completa e approfondita, e non si limiti a espressioni formali standard prive di reale valore esplicativo, e sia oggetto di pubblicazione, come del resto dovrebbe essere il caso, secondo il CCBE, per tutte le ordinanze procedurali che contengano un'interpretazione di norme giuridiche, siano esse sostanziali o procedurali.